

MEMORIA CISL

DDL 1746 di conversione del DECRETO LEGGE 2 marzo 2020, n. 9

“MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI, IMPRESE E TURISMO A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”

PREMESSA

Il **DDL 1746** converte in legge il **Decreto Legge** n. 9 del 2 marzo 2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e contiene misure indirizzate principalmente agli 11 comuni, individuati nell’allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020 ovvero in Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini e nella regione Veneto: Vò.

In via generale riteniamo che le misure vadano ricalibrate alla luce del progredire dell’emergenza epidemiologica, e debbano tener conto di quanto disposto dal DPCM 9 marzo 2020 che prevede misure rafforzate per l’intero territorio nazionale.

Di seguito le osservazioni **CISL** sulle principali aree tematiche affrontate dal DDL 1746.

FISCO

Riteniamo che le norme di carattere fiscale previste nel provvedimento debbano necessariamente essere estese ed integrate per far fronte all’emergenza che – come appare evidente – riguarda l’intero territorio nazionale. L’interconnessione del nostro sistema produttivo, infatti, non consente di fare una netta distinzione tra aree: osserviamo che in progressione le zone interessate dall’emergenza si stanno estendendo e contemporaneamente devono essere aggiornate – o meglio, anticipate – tutte le zone di territorio nazionale di vigenza del presente decreto.

Pertanto, la legge di conversione del DL 9 deve considerare l’evolversi della situazione estendendo l’applicazione delle norme oltre l’elenco iniziale dei Comuni, all’intero territorio nazionale, tenendo conto di quanto previsto dal DPCM 9 marzo 2020.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE – Articolo 2

Riteniamo che sia da riconsiderare la sospensione dei termini anche oltre il 30 aprile ed il posticipo del termine di pagamento della rottamazione oltre il 31 maggio.

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DELLE UTENZE - Articolo 4

SOSPENSIONE DELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI - Articolo 7

Entrambe le misure devono essere posticipate oltre il 30 aprile ed estese a tutto il territorio nazionale, in base a quanto previsto dal DPCM 9 marzo.

L'individuazione del termine della sospensione dei pagamenti, deve essere opportunamente calibrata tenendo conto – sulla base dei dati scientifici disponibili e dell'esperienza di altri paesi come la Cina – della progressione del contagio e quindi della necessità di assumere comportamenti sempre più restrittivi.

MISURE IN FAVORE DEI BENEFICIARI DI MUTUI AGEVOLATI – Articolo 6

Per agevolare la restituzione dei finanziamenti agevolati concessi da Invitalia alle imprese, a richiesta viene data facoltà alle stesse di sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate. Contemporaneamente verrà allungato il termine del piano di ammortamento.

Anche in questo caso, riteniamo necessario estendere l'applicazione all'intero territorio nazionale, in base a quanto previsto dal DPCM del 9 marzo.

PREVIDENZA

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA – Articolo 5

Il DDL 1746 conferma in tema di contributi e premi quanto già previsto nel decreto legge n. 9/2020.

Pertanto, nei territori individuati dall'allegato 1 al DPCM 23 febbraio 2020 sono sospesi i termini degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020

Gli adempimenti e versamenti sospesi dovranno essere effettuati a far data dal 1° maggio 2020, con la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate di pari importo senza sanzioni né interessi.

In ogni caso, i pagamenti già effettuati non saranno rimborsati.

Alla luce delle nuove disposizioni assunte con il DPCM del 9 marzo 2020, sarà necessario valutare la necessità di ampliare la portata di queste disposizioni.

SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE, CONTRIBUTI E PREMI PER IL SETTORE TURISTICO - ALBERGHIERO – Articolo 8

Anche per le imprese turistico - ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, il DDL 1746 conferma i provvedimenti contenuti nel decreto legge n. 9/2020, pertanto si prevede la sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dei termini per il versamento delle ritenute alla fonte a titolo di imposta compiute in qualità di sostituti di imposta.

I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020. I già effettuati non saranno rimborsati.

La misura è stata preannunciata dal Ministro Franceschini nell'incontro al Ministero dei beni culturali e del turismo il 28 febbraio u.s.. Concordiamo sulla ratio, ma riteniamo insufficiente la

tempistica prevista. Nel corso del suddetto incontro, al quale erano presenti tutte le parti sociali, è emersa chiaramente il collasso che sta investendo il settore turistico, le cancellazioni delle prenotazioni arrivano fino al periodo estivo. Sicuramente può essere un inizio, ma la data del 30 aprile è assolutamente insufficiente ad arginare la crisi che si è abbattuta sul settore.

PUBBLICO IMPIEGO

In termini generali le disposizioni riguardanti il pubblico impiego, come prospettate nel DDL 1746 di conversione del DECRETO LEGGE n. 9/2020 appaiono condivisibili nella loro impostazione. Per le misure destinate alla zona rossa di cui all' allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020 è necessaria l' estensione al nuovo perimetro nazionale individuato dal DPCM 9 marzo 2020

Nel dettaglio:

MISURE DI AUSILIO ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO AGILE DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO - Articolo 18

Vediamo con favore questa norma, che agevola la possibilità del cd. "lavoro agile" da parte dei dipendenti delle PA e degli organismi di diritto pubblico, anche attraverso l'autorizzazione all'incremento delle forniture di personal computer e tablet fino al 50% del valore iniziale delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.P.A.

MISURE URGENTI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - Articolo 19

Si dettano norme per la qualificazione giuridica delle assenze dal servizio dei dipendenti pubblici

Si sancisce che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Fuori dei casi previsti, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni imposti dai provvedimenti di contenimento costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge, laddove non sia possibile ricorrere alle modalità di lavoro agile, anche emergenziale. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni provvedono i competenti servizi sanitari.

La CISL da tempo ha chiesto la cassazione delle norme ingiustificatamente punitive introdotte dal DLgs. 150/2009, che differenziano le assenze di malattia tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e quelle private, nell'apodittica convinzione che i primi siano assenteisti.

PRESA DI SERVIZIO DI COLLABORATORI SCOLASTICI NEI TERRITORI COLPITI DALL'EMERGENZA - Articolo 20

Si tratta di una opportuna misura, che consente ai collaboratori scolastici che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020, a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica

dell' istituzione scolastiche ed educativa di cui sono titolari, di sottoscrivere ugualmente il contratto di lavoro e prendere servizio presso gli ambiti territoriali degli uffici regionali.

MISURE PER LA PROFILASSI DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO – Art. 21

Si stabilisce – *a parere della CISL doverosamente* - che le misure di profilassi di questi operatori vengano emanate con linee guida uniformi su tutto il territorio nazionale da parte dei servizi sanitari di appartenenza.

MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE, DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLE PREFETTURE – U.T.G. - Articolo 22

Si stanZIA un'apposita risorsa supplementare di 4.110.989 euro per il lavoro straordinario di Polizia, Vigili del Fuoco, personale delle Prefetture e Forze Armate. Con riferimento a quest'ultimo caso, si autorizza anche un incremento numerico di 253 unità per 30 gg.

MISURE URGENTI PER PERSONALE MEDICO E INFERMIERISTICO – Art. 23

Si consente alle amministrazioni sanitarie attive nelle cosiddette “zone rosse” di avvalersi di personale a contratto (limite temporale 6 mesi), anche ricorrendo a personale in quiescenza, qualora non siano sufficienti le risorse umane degli idonei a graduatorie in vigore.

La CISL è contraria ad avvalersi di personale in quiescenza, misura causata dai continui tagli e mancati investimenti nella sanità, per cui appare del tutto opportuno il richiamo preventivo allo scorrimento di ogni graduatoria utile.

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SOCCORSO - Articolo 24

Si autorizza l'incremento del numero di alcune figure dirigenziali (un posto di prima fascia e un posto di seconda fascia) nella Protezione civile, con apposito ulteriore stanziamento e, in deroga a quanto attualmente possibile, si autorizza la prosecuzione del rapporto di lavoro di detto personale fino al 31/12/2021.

Avremmo visto con favore anche una rivalutazione complessiva dell'organico, che vede troppe figure professionalmente qualificate ancora sotto-inquadrate, nonostante rappresentino spesso la Protezione Civile in interventi e riunioni di primo piano.

MISURE URGENTI RELATIVE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - Articolo 29

Si consente a tutti i laureati in medicina, che non abbiano ancora potuto sostenere l'esame di Stato abilitante, di iscriversi alle scuole di specializzazione in medicina generale, con la previsione obbligatoria di sostenere comunque l'esame alla prima sessione utile.

Misura opportuna, ma certamente tardiva rispetto alle denunce di numeri insufficienti spesso presentate dalla CISL e dalle sue federazioni.

CONSERVAZIONE VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO 2019-2020– art. 32

La CISL valuta con favore tale indicazione, che assicura la validità dell'anno scolastico anche in presenza di un numero di giornate di lezione inferiore ai 200 gg.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINANZE CONTINGIBILI URGENTI - Articolo 35

Primazia delle disposizioni statali rispetto ad eventuali ordinanze locali in contrasto con le prime. *La CISL approva la norma, che mira ad omogeneizzare le disposizioni necessarie alla tutela della salute pubblica, evitando al contempo eventuali “fughe in avanti” da parte di amministrazioni locali.*

MISURE INERENTI LA SANITA'

PROROGA VALIDITÀ TESSERA SANITARIA - Articolo 12

La validità delle tessere con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).

I termini della proroga andranno aggiornati in base all'evolvere della situazione.

DIPOSIZIONI FINALIZZATE A FACILITARE L'ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE MEDICALI - Articolo 34

Si autorizza la spesa – anche con pagamento anticipato – per la fornitura di dispositivi protettivi, e si consente l'utilizzo anche di dispositivi analoghi – se omologati dall'apposito comitato scientifico - già in circolazione, purché a marchio CE, oppure senza detto marchio, se positivamente valutate dall'Istituto Superiore di Sanità.

Anche per questa disposizione occorrerà tener conto del quadro sanitario nazionale in continua evoluzione.

GIUSTIZIA

MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI TERMINI E RINVIO DELLE UDIENZE PROCESSUALI – Articolo 10

Al fine di affrontare la situazione epidemiologica da Coronavirus (COVID-19) e di circoscrivere i focolai scoppiati in alcuni comuni della Lombardia, del Piemonte e del Veneto, anche in relazione allo svolgimento di attività giudiziarie e connesse, è previsto un intervento normativo con l'introduzione di misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze nei procedimenti civili e penali e della giustizia amministrativa.

Concordiamo con la sospensione ed il relativo rinvio, e riteniamo che la misura debba essere estesa all'intero territorio nazionale in base alle disposizioni del DPCM 9 marzo 2020.

RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO E PACCHETTI TURISTICI - Articolo 28

In considerazione dello stato emergenziale da COVID-19 di cui al decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e successivi provvedimenti attuativi, la proposta normativa è finalizzata ad assicurare il ristoro degli esborsi economici per l'acquisto di titoli di viaggio o di pacchetti turistici da soggetti che, in ragione degli eventi emergenziali, versano nell'impossibilità di usufruire delle correlate prestazioni.

POLITICHE SOCIALI

CARTA DELLA FAMIGLIA - Articolo 30

Si prevede l'estensione per il 2020 della carta famiglia anche ai nuclei con almeno un figlio a carico nelle aree interessate dal contagio del coronavirus , derogando con ciò alla normativa istitutiva che la prevede per le sole famiglie numerose con tre figli. Si tratta di una tessera che da diritto a sconti o agevolazioni per l'acquisto di beni o servizi, anche con riduzioni di tariffe, presso soggetti pubblici e privati convenzionati. Lo strumento non è ancora operativo, anche se a breve, dovrebbe essere disponibile on line il portale per il suo rilascio e la gestione.

Si tratta al momento di un sostegno di impatto modesto specie sulle famiglie delle aree interessate dal contagio che peraltro - vista l'evoluzione della situazione - va estesa a tutto il territorio nazionale, in base a quanto previsto dal DPCM 9 marzo. Resta infine il grave limite, più volte da noi evidenziato, che la carta, dopo le correzioni della Legge di Bilancio 2019, è stata ristretta alle sole famiglie costituite da cittadini italiani o appartenenti a Paesi dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, escludendo così tutti i nuclei di stranieri extracomunitari

DONAZIONI ANTISPRECO PER IL RILANCIO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE – Articolo 31

Vengono previste agevolazioni su tutto il territorio nazionale per favorire l'economica circolare ed il recupero per fini di solidarietà sociale delle donazioni di prodotti da parte delle aziende agli enti del terzo settore. Si estende infatti ad ulteriori categorie di beni (tessile, abbigliamento, giocattoli, elettrodomestici, ecc.) la previsione contenuta nella "legge antisprechi" che mira a neutralizzare gli effetti fiscali per le imprese che donano ad enti non profit prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.

AGRICOLTURA

Dopo l'Articolo 33 - MISURE PER IL SETTORE AGRICOLO si chiede di aggiungere il seguente:

Articolo 33 bis - Disposizioni a tutela dei lavoratori agricoli in zone colpite da calamità naturali e altri eventi distruttivi e epidemici

1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6-bis, sopprimere le parole da «e che abbiano» a «n. 102,»;
- b) dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti commi:

6-ter. «Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 30 settembre. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative».

6-quinques. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio delle Regioni e delle Province individuate all'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020.

2. Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) che, a causa della emergenza derivata dal COVID-19, non hanno potuto rispettare il termine del 31 marzo 2020, possono presentare la domanda di disoccupazione agricola entro il 30 aprile 2020.

AMMORTIZZATORI SOCIALI - Articoli. 13-17

Il quadro degli interventi finora predisposti risponde alle necessità insorte a seguito dell'emergenza sanitaria solo per le imprese ed i datori di lavoro collegati, direttamente o indirettamente, alle c.d. "zone rosse" e, anche in queste zone, solo in parte.

Non sono invece adeguate alle necessità le risposte messe in campo per tutte le altre aree del Paese, a partire dalle tre Regioni maggiormente colpite, laddove le misure di contenimento del contagio interessano un numero sempre più rilevante di attività e, conseguentemente, di lavoratrici e lavoratori. Alle problematiche più immediate e visibili legate al settore turismo, infatti, si aggiungono le numerose criticità rilevate nei settori dello spettacolo e intrattenimento, nella ristorazione scolastica, nel fieristico, nella logistica e nei trasporti, comparti questi, tradizionalmente non coperti da un sistema di ammortizzatori sociali adeguato e che stanno soffrendo, su scala nazionale, di una crisi di cui è difficile all'oggi stabilire durata e entità.

Il perimetro e la portata degli interventi vanno ampliati, in quanto l'emergenza sanitaria, con le conseguenti misure restrittive ed il relativo impatto economico, si è allargata.

Chiediamo dunque:

- **una misura adeguatamente finanziata di cassa integrazione in deroga estesa a tutto il territorio nazionale per tutti i settori, comparti, filiere e che riguardi ogni tipologia contrattuale;** a tal fine si devono autorizzare le Regioni che hanno residui dalla precedente gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, in analogia a quanto previsto per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, a destinarle alle nuove misure emergenziali. Resta fermo che va mantenuta la condizione dell'accordo di concertazione con le parti sociali;

- **che anche tutti gli altri interventi previsti dal decreto legge n. 9, vale a dire le modifiche e le deroghe all'utilizzo degli ammortizzatori ordinari (semplificazione procedure,**

assegno ordinario a carico del FIS anche sotto i 15 dipendenti, etc) nonché l'indennità per i lavoratori autonomi, siano estesi a tutto il territorio nazionale;

- la durata massima di tutti gli interventi, sia della cig in deroga che delle deroghe e modifiche agli ammortizzatori ordinari che dell'indennità per i lavoratori autonomi, va portata a otto mesi, essendo del tutto insufficiente la attuale durata di un mese prevista dal decreto-legge n.9 per le tre Regioni, ma anche la durata di tre mesi per la zona rossa.

Per quanto riguarda il merito delle singole misure previste dal decreto-legge n.9, riteniamo necessarie alcune modifiche, sempre da far valere sull'intero territorio nazionale, per migliorarle e renderle maggiormente efficaci:

- per i percettori sia di Cigo che di Assegno Ordinario, va prevista la possibilità di **derogare all'anzianità aziendale di 90 giornate**, fermo restando che gli stessi risultino in forza alla data del 23 febbraio 2020;
- per le aziende che richiedono i trattamenti ai sensi del presente decreto, va **escluso l'obbligo di versamento della contribuzione addizionale**, previsto ordinariamente in caso di effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale;
- **i lavoratori somministrati devono essere inclusi nella possibilità di usufruire degli strumenti** previsti dal decreto, in presenza di attivazione dell'ammortizzatore per i lavoratori diretti;
- per le **aziende che hanno accesso alla sola cassa integrazione straordinaria**, in analogia con quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge n.9, va prevista la possibilità di accedere alla cassa ordinaria, possibilità che invece nel decreto è circoscritta ai soli casi in cui vi sia un trattamento di cigs già in corso;
- va chiarito che le domande di ammortizzatori sociali autorizzati ai sensi della normativa emergenziale devono indicare una **causale specifica**, al fine di evitare ogni tipo di ostacolo per l'approvazione;
- per quanto riguarda la deroga alla procedura di consultazione sindacale, pur tenendo conto dell'emergenza, **va previsto comunque un obbligo di informativa e di successiva verifica a consuntivo con le Organizzazioni Sindacali** per valutare l'effettiva efficacia del ricorso agli ammortizzatori;
- va previsto un adeguato sostegno al reddito per i **lavoratori stagionali** che non potranno completare la stagione e per quelli che non potranno neppure iniziarla, i quali, in base alle regole attuali, rischiano di trovarsi completamente privi di reddito.

Infine, solleviamo due problematiche strettamente legate ai contenuti del decreto in esame

- Lavoratori socialmente utili non stabilizzati

Dal giorno 1 marzo scorso si è concretizzata l'internalizzazione di 12 mila lavoratrici e lavoratori Ex Lsu nelle scuole, ma circa 4 mila loro colleghi, non possedendo i requisiti, si sono ritrovati senza lavoro e senza salario. Chiediamo che in questo difficile momento siano richiamati, laddove possibile, a fare nient'altro che il loro lavoro, ovvero la sanificazione e l'igienizzazione di scuole o più in generale di locali pubblici, per la salvaguardia dei nostri figli e per la salute di tutti noi. In subordine chiediamo che anche questi lavoratori siano ricompresi nella cassa integrazione in deroga.

- Scadenze disoccupazione agricola e Naspi

Considerate le difficoltà di mobilità dei lavoratori che a decorrere dal 23/02 potrebbero non riuscire, causa le limitazioni di sicurezza indotte dal COVID-19, a presentare domanda per le indennità di disoccupazione entro il termine di decadenza, chiediamo alcuni spostamenti di termini.

In primo luogo per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato chiediamo di prorogare, per tutto il territorio nazionale, il termine annuale per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola dal 31 marzo al 1 giugno 2020.

Inoltre chiediamo:

- che per le domande di Naspi il termine di decadenza sia spostato dal 68° giorno successivo alla data di cessazione dell'attività lavorativa al 98° giorno;
- che la decorrenza, attualmente prevista dall'ottavo giorno dalla domanda, sia stabilita dall'ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, per salvaguardare il diritto ad una prestazione congrua di chi, presentando la domanda a ridosso della scadenza, dovesse nel frattempo riprendere l'attività lavorativa e si dovesse trovare a vedersi riconosciuta l'indennità per un periodo molto breve e non corrispondente al periodo di effettiva disoccupazione.

Quanto alle coperture finanziarie, riteniamo che ulteriori risorse debbano essere assicurate concordando con l'UE una ancora maggiore flessibilità sul deficit, ferma restando la possibilità, per le Regioni, di utilizzare le risorse residue della precedente gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, e fermo restando che il potenziamento delle prestazioni erogate dal Fis debbano essere finanziate con lo stesso Fis solo per le aziende che già versano al fondo stesso.

INDUSTRIA

FONDI DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – Articolo 25

Condivisibile l'attivazione di uno strumento specifico per assicurare l'accesso gratuito e prioritario al Fondo Centrale di Garanzia PMI per le aziende ubicate nelle Province della zona rossa o per quelle che operano in zone limitrofe o appartenenti a filiere particolarmente colpite. Il volume delle risorse messe in campo appare tuttavia sottodimensionato: appena 50 milioni per una platea composta potenzialmente da migliaia di realtà. Occorre estendere e consolidare lo stanziamento, anche in considerazione delle ripercussioni economiche nazionali del contagio in atto e delle più recenti misure d'urgenza varate dal Governo. Per accompagnare in modo adeguato le piccole e medie imprese in questa difficile fase di transizione va potenziata sia la dotazione che la capacità operativa del Fondo, consentendo alle realtà produttive colpite di ogni dimensione e in ogni territorio di accedere a credito agevolato, sospendere il pagamento dei mutui e di accedere a procedure speciali che consentano la dilazione dei pagamenti dei debiti tributari su un tempo adeguatamente lungo, che potrebbe coincidere con un decennio. Per agevolare la liquidità è da considerare anche un più intenso coinvolgimento di Cassa depositi e Prestiti.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE – Articolo 36

L' articolo provvede ad individuare la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti da alcune misure previste nel decreto (artt. 6;19 comma 2; 22;24;25;27;33) sopra illustrate, pari a **414,966 mln** per il 2020 e a **0,386 mln** a decorrere dal 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti, a **1,380 mln** a decorrere dal 2021, **mediante la riduzione di una serie di fondi**, anche di riserva e speciali, iscritti nel bilancio dello Stato

L' intero capitolo finanziario andrà aggiornato in base al nuovo Decreto di prossima emanazione che dovrà aumentare considerevolmente le risorse stanziare per l' emergenza.